
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 2355 del - 4 DIC. 2013

DIREZIONE: S.C. MEDICINA LEGALE DI RAGUSA

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: ISTITUZIONE EQUIPE MULTIDISCIPLINARE PER LA VALUTAZIONE INTEGRATA DELL'ETA' DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal - 8 DIC. 2013

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOTTOSSA GIULIANA MICELI

IL DIRETTORE

DOTTOSSA SALVATORE PLANETA

Il - 4 DIC. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Su proposta del Direttore della Struttura complessa di Medicea Legale di Ragusa;

PREMESSO che l'Azienda Sanitaria di Ragusa intende porre come elemento centrale della propria strategia sanitaria lo sviluppo di iniziative finalizzate a promuovere la salute ed il raggiungimento di condizioni di benessere psico-fisico della popolazione, interpretando in modo innovativo il ruolo Azienda quale solido riferimento del cittadino anche nel "sociale";

CHE nel nostro contesto provinciale ha assunto rilevanza l'arrivo di immigrati, accolti nei Centri di prima accoglienza e tra questi molti sono giovani, tra cui anche minori non accompagnati;

PRESO ATTO della Legge 27 maggio 1991, n. 176, concernente la "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 conferme 1989", in particolare:

- articolo 3, comma 1, che precisa "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente;
- articolo 8 che prevede da parte degli Stati l'impegno "a rispettare il diritto del fanciullo preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalle legge, senza ingerenze illegali", nonché la concessione di adeguata assistenza e protezione a favore del fanciullo, qualora privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile;

PRESO ATTO del DPCM 9 dicembre 1999, n. 538, "Regolamento concernente i compiti del comitato per i minori stranieri, a norma dell'art. 33, commi 2 e 2/bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (in materia di disciplina e norme sulla condizione dello straniero)";

PRESO ATTO del Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187: "Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizione mediche;

PRESO ATTO della Circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007, prot. n. 17272/7, riguardante la "Identificazione di migranti minorenni";

PRESO ATTO del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, relativo a "Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", in particolare l'articolo 19 che sancisce procedure specifiche per offrire "Garanzia per i minori non accompagnati";

PRESO ATTO che il 15 maggio 2008 la Conferenza dei Servizi, indetta dal Ministero dell'Interno per rispondere all'esigenza di pervenire ad un procedimento unitario cui fare riferimento per le "Procedure di identificazione dei minori stranieri non accompagnati e di accertamento della minore età";

PRESO ATTO del parere del consiglio Superiore di Sanità, Sezione II, seduta del 25 febbraio 2009 del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, relativo a "Accertamento dell'età dei minori non accompagnati;

PRESO ATTO della nota del Ministero della Giustizia: "Minori non accompagnati" dell'11 ottobre 2012;

RITENUTO che trattandosi di minori stranieri, ai fini di un approccio relazionale, è determinata la figura del *mediatore culturale* e, pertanto, per il ruolo specifico di competenza, non dovrà essere un mero interprete linguistico, ma un importante elemento di relazione bidirezionale tra i minori e il personale dedicato all'accertamento dell'età e alle fasi successive;

RITENUTO che la valutazione integrata dei dati risultanti dalla rilevazione radiologica del grado di maturazione ossea del distretto polso-mano e dall'esame fisico, (misurazioni antropometriche, ispezione dei segni di maturazione sessuale, con identificazione degli eventuali disturbi dello sviluppo, definizione dello stadio di dentizione), svolto da un pediatra, è da ritenersi, allo stato attuale, il protocollo multidisciplinare maggiormente attendibile per identificare la presunta età anagrafica del soggetto esaminato. Questo anche ai fini della tempistica dettata da eventuali esigenze di giustizia, allo scopo di garantire, nel minore tempo possibile, la messa in opera di misure atte a fornire la tutela del minore bene primario da proteggere;

RITENUTO che la valutazione psicologica del presunto minore potrà trovare adeguata collocazione all'interno delle azioni finalizzate alla sua tutela, posto che essa deve essere condotta da personale altamente specializzato e specificamente formato nella rilevazione di elementi utili a fini della giustizia;

RITENUTO che l'accertamento deve essere effettuato, via prioritaria da "strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici", così come indicato nel testo della richiamata circolare del Ministero dell'Interno, è necessario che le strutture individuate per effettuare tali valutazioni siano dotate di personale in possesso di competenze *mediche, radiologiche, pediatriche, neuropsichiatriche e psicologiche* adeguate allo scopo, ovvero di personale sanitario debitamente formato, in maniera da garantire la minore variabilità possibile del giudizio espresso, nel rispetto delle migliori garanzie per il minore e per il raggiungimento dei fini di giustizia;

RAVVISATA la necessità di istituire una equipe multidisciplinare con le figure professionali sopracitate;

RAVVISATA la necessità di coordinare, in modo adeguato allo scopo, l'istituenda equipe che opererà su tutto il territorio dell'ASP di Ragusa;

SU PROPOSTA del Direttore della S.C. Medicina Legale;

SENTITI i pareri favorevoli dei Direttori, Sanitario ed Amministrativo;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, integralmente richiamate:

DARE mandato al Direttore della Struttura Complessa di Medicina Legale di istituire l'equipe multidisciplinare con la presenza delle componenti figure professionali sopra specificate, ed individuate, di volta, in volta, tra quelle operanti nelle Strutture dell'Azienda Sanitaria di Ragusa nel rispetto della razionalizzazione delle risorse al fine di assicurare l'applicazione del protocollo per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati secondo il modello di approccio multidisciplinare, così come richiesto dal Consiglio Superiore di Sanità;

NOMINARE la dott.ssa Giovanna Miceli, sociologo dell'ASP in servizio presso la S.C. di Medicina Legale di Ragusa, quale referente per i contatti con la rete interistituzionale e per la conduzione della procedura per l'accertamento dell'età dei minori non accompagnati;

DICHIARARE l'atto immediatamente esecutivo.

L'adozione del presente atto deliberativo non comporta alcun onere economico.